



CITTÀ DI DESIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **5** Del **03/02/2022**

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. E ALIQUOTE PER L'ANNO 2022.

Il giorno **03/02/2022** alle ore **19:00** in videoconferenza, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i componenti:

CONSIGLIERI COMUNALI

N	COMPONENTE	P	A	N	COMPONENTE	P	A
1	GARGIULO SIMONE	X		14	GANGI CARMELO	X	
2	MIGLIAVADA VITTORIO	X		15	MARIANI SIMONA	X	
3	RAMPI LUCA	X		16	CANZIAN STEFANO	X	
4	PARRAVICINI DAVIDE	X		17	MORO JENNIFER	X	
5	CAMBIAGHI MARTINA	X		18	CORTI ROBERTO	X	
6	DONGHI MARIA GRAZIA	X		19	GEROSA GIORGIO	X	
7	BIELLA ARIANNA	X		20	SICURELLO MARTA	X	
8	ZECCHIN ANTONIO	X		21	TACCAGNI ACHILLE	X	
9	POZZI STELIO GIORGIO	X		22	PASQUALI FRANCESCO	X	
10	PEREGO ANGELO		X	23	BURGIO FEDERICO	X	
11	BONACCI MASSIMILIANO	X		24	COLICCHIA COSTANZA SAMUEL DOMENICO	X	
12	AROSIO FABIO PIETRO MARIO	X		25	FOTI ANDREA	X	
13	CANTU' ANDREA	X					

Risultano presenti N° **24** componenti l'assemblea.

Risultano assenti N° **1** componenti l'assemblea.

Presiede la Seduta il **Presidente Arosio Fabio Pietro Mario**,

Assiste la seduta il **Segretario Generale Dott.ssa Maria Leuzzi**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Comunale passa la parola al Sindaco per l'illustrazione della proposta ed alla Dr.ssa Manoni – Dirigente Area Gestione Risorse – per eventuali puntualizzazioni tecniche;

PREMESSO che:

- l'art. 1 del Decreto Legislativo 28.09.1998 n. 360 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF, e che tale norma è stata successivamente modificata dall'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2016, n. 296;
- il Comune di Desio ha istituito l'addizionale comunale all'IRPEF con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24.02.1999, prevedendo l'aliquota dello 0,4%;
- con successive deliberazioni di Consiglio Comunale di approvazione dei bilanci, la percentuale di addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,4% è stata confermata fino al 2011;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 04.10.2012 le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF sono state rideterminate stabilendo aliquote differenziate, secondo i cinque scaglioni di reddito previsti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 11, comma 1 del D.P.R. n. 917/1986, approvando il relativo regolamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2019, per garantire l'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'Ente e per mantenere i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati alla collettività, le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF sono state variate;

DATO ATTO che la Legge di Bilancio 2022 all'art. 1 comma 2 ha definito i nuovi scaglioni di reddito per l'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, e al successivo comma 7 è previsto che *"entro il 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di applicazione del bilancio di previsione, i Comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche"*, pertanto si rende necessario adeguare il regolamento comunale vigente per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF ai suddetti nuovi scaglioni di reddito;

TENUTO CONTO che i nuovi scaglioni di reddito sono così definiti:

Da 0 a € 15.000,00
da € 15.000,01 a € 28.000,00
da € 28.000,01 a € 50.000,00
oltre € 50.000,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 11, secondo periodo, del D.L. n. 138/2011, come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che *"Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale"*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 che recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio 2022-2024 degli enti locali è prorogato al 31.03.2022;

CONSTATATO che l'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche rappresenta da anni entrata indispensabile al fine di disporre delle risorse necessarie, in relazione ai programmi amministrativi e alla qualità dei servizi da garantire, come risulta dai dati finanziari e contabili raccolti in sede di predisposizione dello schema del bilancio di previsione 2022-2024;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 51 del 04.10.2012 come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2019;

DATO ATTO che si rende dunque necessario modificare il vigente regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF adeguandolo ai nuovi scaglioni di reddito definiti ai fini IRPEF dalla legge statale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000;

VISTO il parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1 – lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'allegato parere reso ai sensi dell'art. 49 – 1^ comma – T.U.E.L. 267/2000;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, che sono riportati e conservati nel verbale di seduta agli atti;

Con voti favorevoli n. 15, contrari n. 7 (Moro, Corti, Gerosa, Sicurello, Taccagni, Pasquali e Burgio), astenuti n. 2 (Colicchia Costanza e Foti),

D E L I B E R A

1. di modificare il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF come segue:

ART. 2 – aliquote dell'imposta

Le aliquote differenziate per scaglione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e all'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni nella Legge 148/2011 sono così stabilite:

<i>Scaglioni di reddito:</i>	<i>aliquota addizionale IRPEF</i>
<i>Da 0 a € 15.000,00</i>	<i>0,64</i>
<i>da € 15.000,01 a € 28.000,00</i>	<i>0,71</i>
<i>da € 28.000,01 a € 50.000,00</i>	<i>0,78</i>
<i>oltre € 50.000,00</i>	<i>0,80</i>

2. di confermare la soglia di esenzione nell'importo di € 15.000,00 di cui all'art. 3 "esenzioni" del Regolamento approvato con atto di C.C. n. 51 del 4.10.2012 e succ. mod.;

3. di stabilire che con decorrenza 1° gennaio 2022 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è quella di cui alla tabella dell'art. 2 del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

4. di precisare che la soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche – IRPEF, stabilita nell'importo di € 15.000,00, opera nel senso che l'addizionale stessa non è dovuta dai contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale, inferiore o pari a tale valore;

5. di trasmettere, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014, la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, per la sua pubblicazione, sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. 23/2011, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Arosio Fabio Pietro Mario

IL Segretario Generale
Dott.ssa Maria Leuzzi

Documento Firmato Digitalmente (artt 21,22,24 D. lgs 7/03/2015 n. 82 e s.m.i.)
